

**A.I.M.O.**  
Per il diritto dei cittadini ad una  
giustizia efficiente



**A.N.G.O.T.**  
Associazione Nazionale Giudici  
Onorari di Tribunale

**A.N.M.O.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
MAGISTRATI ONORARI



**FEDER.M.O.T.**  
Federazione Magistrati  
Onorari di Tribunale



**UNIONE  
NAZIONALE  
GIUDICI  
DI PACE**  
\* unagipa \*



Al Sig.  
Ministro della Giustizia  
- Capo Gabinetto del Ministro

Roma, 26 marzo 2020

**Oggetto: Decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della Giustizia ex art. 119 co. 3 D.lgs. 18/2020.**

Con DL 18 del 22 marzo 2020 il Governo ha deliberato, in favore dei magistrati onorari in servizio di cui agli artt. 1 e 29 del D.lgs. 116/2017, la corresponsione di un contributo economico mensile ai sensi dell'art. 119 D.L. 18/2020, parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui al richiamato art. 83 DL cit.

Per la prima fase, compresa fra il 9 marzo ed il 15 aprile, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari – ad eccezione dei procedimenti compresi nell'art. 83 comma 3 lett. a) e b) – sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile.

Come si legge nella Relazione illustrativa all'art. 119 qui d'interesse, l'ampia sospensione delle attività e dei termini processuali è destinata a produrre riflessi – che non esitiamo a definire gravi – anche sulla magistratura onoraria, in ordine alle ricadute di carattere eminentemente economico.

La Relazione, proseguendo, specifica che dal 16 aprile, stante la possibile – non più perentoria ma solo eventuale - ulteriore sospensione delle attività sino al 30 giugno 2020, derivante dalla adozione di provvedimenti demandati ai singoli Capi degli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 83 comma 6 e 7, il contributo risulterà parametrato all'effettivo periodo di sospensione.

È d'immediata evidenza che l'indennizzo *de quo*, previsto a seguito di normazione d'urgenza e non concorrente alla formazione del reddito, abbia carattere di ristoro immediato e non soggetto, in tale fase, ad alcuna ulteriore verifica di spettanza, a fronte delle compiute indicazioni già presenti nell'art. 119 comma 2 del Decreto che lo introduce.

La natura di tale contributo, dunque, rende improcrastinabile la sua concreta distribuzione agli aventi diritto, e pertanto

si chiede

l'immediata emanazione del decreto del Direttore Generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia di cui al terzo comma dell'art. 119 del DL 18/2020, atto a contenere, seppur solo in minima parte, le devastanti ricadute economiche dello stato emergenziale sull'intera comunità, incidenti anche sugli oltre 5000 magistrati onorari in servizio.

*I Direttivi*